AGEVOLAZIONI AL TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO E DEL PERSONALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Art. 2

Per i contratti compresi nel portafoglio trasferito a norma dell'art. 1 il diritto di disdetta per evitare la tacita proroga del contratto non puo' essere esercitato per due anni a decorrere dalla data del decreto di cui all'art. 1. E' fatto divieto alle imprese di assumere i rischi gia' assicurati con i contratti trasferiti a norma dell'art. 1 prima della scadenza del termine entro il quale il contraente puo' dare utilmente disdetta al contratto nel rispetto della disposizione di cui al precedente comma. L'inosservanza del divieto e' punita con la sanzione pecuniaria di L. 100.000 per ogni contratto. Si applicano le disposizioni di cui ai commi decimo ed undicesimo dell'art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Versione in vigore dal 29 settembre 1978, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa
Estremi	Decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-al-trasferimento-del-portafoglio-e-del-personale-delle/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it